

Edoardo Greppi

### La proclamazione dell'indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale

Il Kosovo ha auto-proclamato la propria indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008. Sarebbe, dunque, sorto un nuovo stato in quella tormentata parte dei Balcani. La comunità internazionale – almeno in alcune sue componenti rappresentative, come gli Stati Uniti e molti stati europei, nell'ambito di un'Unione europea fondamentalmente anche se non unanimemente favorevole – ha appoggiato la nuova entità, incoraggiandola a muovere i primi passi verso l'indipendenza. Tra i governi europei, un rapido riconoscimento è stato deciso dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia, cioè da quelli che sono tradizionalmente considerati – anche per il peso decisionale di cui godono in seno al Consiglio dell'Unione – i quattro "grandi".

Serbia e Russia hanno espresso la loro contrarietà, ritenendo che questa auto-proclamazione costituisca una violazione di norme di diritto internazionale. Al di là delle considerazioni di ordine giuridico, poi, i serbi considerano il Kosovo la culla della nazione fin dalla battaglia di Kosovo Polje nel 1389, ferocemente combattuta contro l'impero ottomano.

La nascita di una entità kosovara, per le sue modalità, rappresenta il primo caso di secessione che si verifica in Europa dopo la seconda guerra mondiale.

#### Il caso del Kosovo alla luce dei principi che regolano l'acquisto della personalità giuridica nell'ordinamento internazionale

Per quanto attiene al costituirsi di un nuovo stato nella comunità internazionale, la norma primaria attributiva della personalità giuridica fa essenzialmente riferimento al principio di effettività. Quando un'entità dotata di una propria organizzazione assume il controllo effettivo di una porzione di territorio ed esercita concretamente un'attività di governo sulla popolazione che vi è stanziata, e manifesta indipendenza rispetto a qualsiasi altro stato (avendo una propria costituzione, anche soltanto materiale, indipendente da quella di qualsiasi altro soggetto), si può ritenere che questa entità sia un nuovo stato, un nuovo soggetto primario dell'ordinamento internazionale.

L'eventuale riconoscimento da parte di altri stati e di organizzazioni internazionali è un atto meramente politico, dotato di efficacia dichiarativa della personalità giuridica internazionale e non costitutiva. Come tale, è un atto discrezionale, che gli stati emettono in base a proprie valutazioni circa l'effettività e l'indipendenza del nuovo stato, spesso alla luce di criteri politici, quali l'affinità ideolo-

N. 80 - APRILE 2008

### Sintesi

La proclamazione dell'indipendenza da parte del Kosovo e il suo riconoscimento da parte di alcuni stati pongono rilevanti problemi alla comunità internazionale.

L'eventuale approdo all'indipendenza avrebbe comunque dovuto essere il risultato di un processo diplomatico finalizzato alla ricerca di un accordo.

La proclamazione dell'indipendenza in una situazione di sostanziale carenza dei requisiti per il possesso della soggettività internazionale ha portato ad atti di riconoscimento prematuro.

I più importanti stati del nostro continente, riconoscendo uno stato al di fuori delle cornici istituzionali multilaterali, e assecondando forme di nazionalismo di altri tempi, hanno assunto un'iniziativa politica che contraddice la loro scelta di realizzare una forte integrazione europea.

*Edoardo Greppi è Associate Senior Research Fellow ISPI e Professore ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.*

gica o la condivisione di interessi<sup>1</sup>.

Per il Kosovo, il Consiglio di Sicurezza aveva stabilito, nel 1999 (con la risoluzione 1244/1999 del 10 giugno<sup>2</sup>), il principio del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Jugoslavia – ora Serbia – (“*Reaffirming the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia*”), prefigurando un regime di ampia autonomia kosovara nell'ambito della sovranità jugoslava. Si è fatto riferimento ad una autonomia amministrativa, in alternativa ad una vera e propria indipendenza politica con contestuale sorgere di un nuovo stato (“*Promoting the establishment, pending a final settlement, of substantial autonomy and self-government in Kosovo*”).

Questa configurazione era anche ritenuta conforme ai principi della Carta delle Nazioni Unite e a quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975<sup>3</sup>). Tra questi ultimi, spicca quello della

inviolabilità delle frontiere e del divieto dell'uso della forza, bilanciati dalla riconosciuta possibilità di modificare le frontiere ma solo sulla base dell'accordo degli stati interessati. In altre parole, le frontiere (e, quindi, l'assetto politico-territoriale e la sfera di sovranità degli stati) non si toccano unilateralmente con la forza, ma sono comunque suscettibili di modificazioni, purché queste siano fondate sull'accordo, in conformità con principi e regole del diritto dei trattati.

Alla luce di queste norme, è evidente che l'auto-proclamazione dell'indipendenza kosovara e la nascita di un nuovo stato nei Balcani costituiscano una violazione di una decisione specifica del Consiglio di Sicurezza e di principi che mirano ad escludere soluzioni unilaterali per quanto attiene alla sfera politico-territoriale degli stati.

Per altro verso, una soluzione non molto differente da una piena indipendenza era stata prospettata dal progetto dell'ex presidente finlandese Martti Ahtisaari<sup>4</sup>, ma questa ipotesi non aveva avuto una consacrazione in norme vincolanti, ed era stata respinta dal presidente serbo Boris Tadic e dagli stessi indipendentisti kosovari. Il piano dell'Inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite “*for the future status process for Kosovo*” prevedeva che la regione fosse avviata all'indipendenza, e fosse governata democraticamente, con una propria costituzione, una bandiera e un inno nazionale, dotandosi di un proprio par-

lamento e una nuova nazionalità.

L'Inviato speciale è stato impegnato in un anno di colloqui, negoziati bilaterali e consultazioni di esperti, ma ha dovuto constatare l'impraticabilità della strada di un accordo tra le parti sullo status del Kosovo. Le posizioni erano troppo distanti, “*diametrically opposed*”, con Belgrado aperta verso una forma di autonomia del Kosovo all'interno della Serbia, e Pristina arroccata sulla richiesta di indipendenza piena e immediata.

La raccomandazione che scaturisce è che la “*only viable option*” sarebbe l'indipendenza, sotto la supervisione “per un periodo iniziale” della comunità internazionale.

I solchi tra le due comunità sono troppo profondi. Lo stesso Ahtisaari li sottolinea, ricordando che la storia della regione è di “*enmity and mistrust*” tra albanesi e serbi, esacerbata dalle scelte del regime di Slobodan Milosevic negli anni Novanta (revoca dell'autonomia kosovara, sistematica discriminazione della maggioranza albanese e sua eliminazione dalla vita pubblica). La resistenza armata che ne è scaturita ha provocato la brutale repressione e la pulizia etnica. Il deteriorare della situazione ha prodotto l'intervento armato della Nato e la successiva adozione della citata risoluzione 1244/1999.

Non va dimenticato che le due comunità sono state governate in completa separazione da allora, per cui Belgrado di fatto non ha esercitato poteri di governo sul Kosovo nell'ultimo decennio. Secondo Ahtisaari questa situazione sarebbe irreversibile. Belgrado, cioè, non potrebbe riprendere l'esercizio della sua autorità sul Kosovo senza scatenare una

<sup>1</sup> Cfr. G. CANSACCHI, *Istituzioni di diritto internazionale pubblico*, Torino 1979, p. 53; B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli 2006, p. 15; P.M. DUPUY, *Droit international public*, Paris 2006, p. 96; I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford 2003, p. 89; cfr. anche J. VERHOEVEN, *La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine*, Paris 1975, e, dello stesso autore, *La reconnaissance internationale: déclin ou renouveau*, in «*Annuaire français de droit international*», 1993, p. 7.

<sup>2</sup> Security Council S/RES/1244 (1999): <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement>.

<sup>3</sup> Cfr. G. BARBERINI, *Codice della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa*, Napoli 1990.

<sup>4</sup> *Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status*, trasmesso dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al presidente del Consiglio di Sicurezza il 26 marzo 2007, S/2007/168.

dura opposizione. D'altra parte, non sarebbe sostenibile un prolungamento dell'amministrazione internazionale *sine die*.

Secondo l'Inviato dell'Onu, "...*independence is the only option for a politically stable and economically viable Kosovo*", dando vita a istituzioni democratiche pienamente responsabili delle loro azioni, e chiamate anche a garantire i diritti della minoranza.

Tutto ciò, tuttavia, sarà possibile soltanto con l'assistenza internazionale e il controllo della comunità internazionale.

La futura *governance* sarebbe ispirata all'idea di una società multi-etnica, che sappia governarsi democraticamente e nel pieno rispetto della *rule of law* e dell'"*highest level of internationally recognized human rights and fundamental freedoms*". Questo implica l'adozione di una costituzione con questi principi. Il futuro Kosovo così costituito avrà il potere di negoziare e concludere accordi internazionali, compreso il diritto "*to seek membership in international organizations*".

Il piano del plenipotenziario finlandese non ha avuto successo. Una corretta sistemazione avrebbe potuto scaturire dal Consiglio di Sicurezza, che avrebbe potuto (e tuttora potrebbe) assumere decisioni che portassero all'indipendenza del Kosovo dalla Serbia, sia sulla base della proposta di Ahtisaari sia su altra base. Ma questo non è avvenuto.

Una qualunque soluzione, comunque, in seno al Consiglio di Sicurezza non poteva e non può tuttora prescindere dal consenso della Russia (e della Cina, che sembra orientata a sostenere le posizioni russe). In altre parole, è impensabile che

si addivenga ad un accordo sull'indipendenza in ambito Onu, dal momento che la Russia (e la Cina con essa) porrebbe il veto, nell'esercizio delle sue prerogative istituzionali in quanto membro permanente<sup>5</sup>.

Occorre precisare che non si tratta, in ogni modo, di autodeterminazione di un popolo. Questo principio del diritto all'autodeterminazione, infatti, si applica soltanto alle situazioni di dominazione coloniale o di occupazione straniera. Il Kosovo non è mai stata una colonia jugoslava (e poi serba), né era stato occupato dalla Jugoslavia (Serbia) nell'ambito di un conflitto armato.

Sotto un altro profilo, quello del diritto internazionale generale consuetudinario, la nascita di uno stato è una situazione di fatto, che assume rilievo per l'ordinamento internazionale solo in quanto si produce nei fatti. *Ex facto oritur ius*. In altre parole: si produce un fatto storico; si forma uno stato; il diritto ne prende atto. Non è né "favorevole" né "contrario".

Quando un'entità rappresentativa di una parte di popolazione acquisisce la forza politica per staccarsi dal governo centrale e dimostra in via di fatto la capacità di esercitarla, può produrre questa secessione, e dar vita al sorgere di un nuovo soggetto. L'importante è che questo avvenga autonomamente da parte di questa, senza interferenze di altri stati, che sono invece obbligati a rispettare l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello stato dal quale si

realizza il distacco, la secessione<sup>6</sup>.

In un'altra prospettiva, poi, si potrebbe anche ritenere che la nascita di un Kosovo indipendente non sia altro che l'ultimo atto dello smembramento della Federazione Jugoslava<sup>7</sup>. In altre parole, non si tratterebbe di secessione bensì di smembramento dell'ultima provincia del vecchio stato. A oltre un quindicennio di distanza e dopo l'intervento militare della Nato nel 1999 (non autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, che si è limitato ad accordare una sorta di sanatoria *ex post*), questa ipotesi mi sembra però un poco azzardata. Lo smembramento si è realizzato in un lasso temporale circoscritto, con la conseguenza che la nascita dei diversi soggetti che hanno preso il posto dell'entità federale precedente è stata se non simultanea almeno riconducibile ad un unico fenomeno.

### Diritto e politica nel caso kosovaro

Il diritto ha propri principi e proprie regole; la politica, invece, è l'arte del possibile. Alcuni stati, nel libero esercizio della fantasia nella loro politica estera, hanno deciso di assecondare il processo di formazione del nuovo stato, spingendosi fino ad accordare subito il riconoscimento. Questo, ripeto, è un atto discrezionale, che rientra tra quelli tipicamente politici, che si fondano su valutazioni spesso largamente meta-giuridiche.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il riconoscimento così prontamente accordato rap-

<sup>5</sup> Cfr. B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova, 2004; S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna 2000.

<sup>6</sup> Cfr. A. TANCREDI, *La secessione nel diritto internazionale*, Padova 2001.

<sup>7</sup> Sullo smembramento, cfr. G. CANSACCHI, *op. cit.*, p. 64.

presenta un problema, in quanto fa riferimento ad una entità la cui rispondenza ai requisiti posti dalla norma primaria relativa alla soggettività internazionale è ancora tutta da dimostrare. In altri termini, siamo davvero certi che il Kosovo sia un soggetto indipendente alla luce dei criteri della effettività? Il nuovo governo è in grado di esercitare concretamente poteri in forma indipendente? Esistono forze armate e forze di polizia kosovare in grado di esercitare un controllo reale del territorio? I vari organi dello stato sono effettivamente costituiti e svolgono le loro funzioni in forma autonoma? Il dubbio è lecito, dal momento che vi sono in Kosovo forze e istituzioni Onu, Nato e ora anche dell'Unione europea che hanno fatto pensare che vi sia in realtà una sorta di protettorato. L'ordine è assicurato dalle forze Nato e dalla Kfor; l'amministrazione è garantita dalle Nazioni Unite e dall'Unmik, nonché dalla neocostituita EuLex. Di fatto, e in larga misura anche di diritto, il Kosovo dal 1999 è stato organizzato in una sorta di neoprotettorato internazionale. Si tratta di un protettorato che non riproduce i tradizionali modelli del Novecento, ricalcati sul ruolo di uno stato, cui la comunità internazionale affidava l'amministrazione di un territorio. È un protettorato nel quale l'organizzazione internazionale non si limita alla decisione di attivarlo e a conferire a uno stato un mandato e i relativi poteri per darvi attuazione. L'organizzazione assume essa stessa il controllo diretto del territorio, è presente con la propria bandiera, è attiva attraverso l'azione di proprio personale diretto da un proprio rappresentante.

Il Kosovo non ha una propria storia (come nel 1991 la Bo-

snia), non ha una solida struttura politico-amministrativa, non ha un apparato di polizia, non ha un sistema giudiziario, non ha un'economia degna di questo nome (salvo quella legata a una diffusa criminalità e intrisa di corruzione), non ha proprie e decenti istituzioni scolastiche e universitarie. Per anni il nuovo stato peserà sugli stati che lo hanno riconosciuto e sull'Unione europea, chiamati a fornire migliaia di funzionari e miliardi di euro per tenere in piedi il protettorato e incoraggiare la formazione delle istituzioni locali e un lancio di un'economia autonoma.

#### **Un quadro di contraddizioni e incognite. Un riconoscimento prematuro?**

Alla luce di queste considerazioni, sembrerebbe che il riconoscimento dell'Italia, con quello di altri stati europei, possa essere considerato un tipico caso di "riconoscimento prematuro". Vuol dire che nulla impedisce che in un futuro più o meno prossimo il nuovo ente si dimostri effettivamente indipendente, ma soltanto che ora esso non lo è. Questo tipo di riconoscimenti è sempre un azzardo, ed è fondato su un'opera di accertamento del possesso dei requisiti posti dalla norma sulla soggettività internazionale spesso approssimativa e inadeguata. Inoltre, è normalmente condizionato da valutazioni politiche e/o ideologiche. Ma, ripeto ancora, il riconoscimento è un atto "meramente lecito", un atto politico, discrezionale, non costitutivo della personalità giuridica. La Cina popolare era uno stato sovrano dal 1949 anche se fu ammessa all'Onu solo nel 1971. La Ddr era uno stato dal 1949 anche se fu ammessa alle Nazioni Unite solo dopo il *Grundvertrag* del 1972.

Problemi analoghi aveva posto nel 1991 il caso degli stati scaturiti dallo smembramento della Jugoslavia, quali Slovenia, Croazia, Bosnia. Quando la Germania (e la Santa Sede) riconobbe la sovranità croata, il paese era ancora largamente sotto il controllo delle forze armate di Belgrado. Questo non ha impedito (anzi, ha forse favorito) il successivo raggiungimento di un'indipendenza piena. Si vuole solo ricordare che, al momento del riconoscimento, lo stato non era ancora nel pieno possesso dei requisiti posti dalla norma primaria. Ma, allora, il presidente Gorbaciov non aveva posto il veto in seno all'Onu. La mancanza di un braccio di ferro con Mosca dopo la fine della guerra fredda autorizzava gli europei a compiere anche qualche passo azzardato. Oggi, però, al Cremlino c'è il colonnello Putin (o, meglio, il comprimario che lui vi ha collocato, continuando a esercitare il potere e a presiedere alla celebrazione dei riti dietro l'iconostasi, come si usa nella Chiesa ortodossa).

Il fatto che alcuni importanti stati europei (Francia, Germania, Regno Unito e Italia in primo luogo) abbiano riconosciuto il nuovo stato non attenua le difficoltà della comunità internazionale nel suo insieme. Tali difficoltà appariranno con estrema chiarezza al momento in cui si ponesse il problema di una domanda di adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. La richiesta si scontrerebbe subito con il veto russo (accompagnato verosimilmente da quello cinese). Non membro dell'Onu, il Kosovo incontrerà pari difficoltà all'Osce (dove c'è la Serbia ad opporsi). La stessa Unione europea non presenta una posizione condivisa (a conferma della perdurante debolezza dell'Unione, gigante economico, nano politico),



avendo Spagna, Grecia, Romania, Bulgaria, Cipro tra i contrari. Non solo, ma questi stati si fanno portatori delle comprensibili preoccupazioni di chi sa sulla propria pelle quanto destabilizzanti siano talune petulanti e talora prepotenti minoranze (i baschi, gli scozzesi, i macedoni e tutti quei piccoli ritagli di popolazioni che scaturirono dai trattati di pace all'indomani della prima e della seconda guerra mondiale). Qualunque minoranza ora guarderà alla secessione del Kosovo come ad un faro, ad un esempio allettante e vicino.

Tutto ciò si presenta in stridente contrasto con la scelta storica degli europei che, dal Piano Schuman in avanti, hanno invece inteso elaborare modelli istituzionali (le Comunità e l'Unione europea) miranti al superamento dello stato-nazione (e delle sue storiche degenerazioni nazionalistiche e totalitarie). Quanto avviene nei Balcani contraddice tutto il patrimonio di cultura e di progettualità istituzionale che hanno portato sei (e ora ventisette) stati europei a dare vita a ambiziose realtà soprannazionali.

La situazione che si è prodotta prefigura un quadro di grande volatilità e di estrema pericolosità di quell'area dei Balcani. Non va dimenticato che una Serbia ostile e incattivita ai confini del nuovo piccolo stato costituisce una bomba a orologeria. La storia della Serbia si è nutrita per secoli di quell'alimento nazionalistico che è rappresentato dal Kosovo, presentato come culla dell'identità nazionale. Il popolo serbo e i suoi spesso inquieti (e inquietanti) governanti soffiano sul fuoco, alimentando la tensione e le rivendicazioni. Il Kosovo non può restare indifferente, non foss'altro che per la sua perdurante dipendenza

da Belgrado sotto il profilo economico.

E, quanto a dipendenza, non si può dimenticare che l'Unione europea non può disinvoltamente ignorare la posizione della Russia, dalla quale pesantemente dipende per il suo approvvigionamento energetico.

A complicare ulteriormente il quadro, resta la forte e aggressiva minoranza serba del Kosovo settentrionale, sulla quale soffia un analogo vento secessionista.

Le proposte avanzate in passato puntavano su soluzioni volte a concedere una larga autonomia alla regione kosovara, piuttosto che l'acquisizione dell'indipendenza. Più generosa l'ipotesi del piano Ahtisaari, che apriva all'indipendenza, seppure con un robusto *patronage* internazionale. L'indipendenza auto-proclamata, al di fuori di una approvazione, una pianificazione e un controllo internazionali, rischia di diventare una tentazione contagiosa, mentre le pragmatiche soluzioni adottate per la *devolution* della Scozia o per l'autonomia della Catalogna costituiscono un modello meno dirimpente. La stessa risoluzione 1244/1999, adottata all'unanimità, negava al regime di Slobodan Milosevic la possibilità di esercitare poteri sovrani sulla regione, avviando un processo finalizzato a determinarne il futuro. Essa apriva infatti all'autonomia e avviava un complesso progetto di gestione della crisi da parte delle istituzioni internazionali.

Non a caso, le diplomazie europee insistono nel presentare il riconoscimento del Kosovo come un'eccezione, che non può e non deve costituire un precedente. Già il piano Ahtisaari affermava che il Kosovo era "...a unique case,

*that demands a unique solution*" e che "...it does not create a precedent for other unresolved conflicts".

L'argomento è politicamente comprensibile, ma dotato di scarso rilievo in una prospettiva giuridica. L'ordinamento internazionale, infatti, è sensibile alla prassi degli stati, e incline a considerarla come elemento costitutivo al fine della possibile evoluzione delle norme giuridiche.

I fatti indicano che la proclamazione unilaterale dell'indipendenza di un nuovo stato pone serie difficoltà e potenziali minacce alla pace e alla sicurezza di un'area che già per tutto il Novecento è stata una polveriera; che la comunità internazionale (in primo luogo il Consiglio di Sicurezza) ha perso il controllo del processo di graduale acquisizione di uno *status* di autonomia del Kosovo; che l'emergere di un nuovo (piccolo) stato per assecondare le spinte nazionalistiche di una minoranza etnica va in pericolosa controtendenza rispetto a quel formidabile processo di aggregazione che è l'integrazione europea. Nel complesso, il quadro sembra mostrare una inquietante convergenza di errori: incapacità dell'Onu di gestire una crisi la cui soluzione, la risoluzione 1244/1999 aveva solo abbozzato, avviando un tortuoso percorso diplomatico che implicava un perdurante consenso in seno al CdS; irrigidimento serbo sul piano Ahtisaari per poi dover affrontare il *fait accompli*; persistente incoerenza e incertezza dei governi europei di fronte a un serio problema regionale che dovrebbe vederli autorevoli protagonisti.

Dal punto di vista giuridico, poi, si è fatta confusione intorno alla nozione di indipendenza. Essa

esiste o non esiste, e scaturisce non da proclamazioni più o meno riconosciute, ma da una effettiva e consolidata condizione di fatto.

Insomma, in quella parte di Europa, alle porte di casa nostra, soffiano venti inquietanti. Gli europei sembrano avere imparato poco dalla loro storia. Ora tocca alle istituzioni internazionali (l'Onu, la Nato, e soprattutto l'Unione europea) dimostrare con i fatti di sapere gestire la situazione determinata dalla proclamazione di questa indipendenza così gravida di incognite e smentire la famosa affermazione del cancelliere di ferro, il principe di Bismarck, secondo il quale i Balcani non valevano le ossa di un granatiere di Pomerania.

La ricerca ISPI analizza le dinamiche politiche, strategiche ed economiche del sistema internazionale con il duplice obiettivo di informare e di orientare le scelte di policy.

I risultati della ricerca vengono divulgati attraverso pubblicazioni ed eventi, focalizzati su tematiche di particolare interesse per l'Italia e le sue relazioni internazionali e articolati in:

- ✓ Osservatorio Caucaso e Asia centrale
- ✓ Osservatorio Europa
- ✓ Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente
- ✓ Osservatorio Russia e vicini orientali
- ✓ Osservatorio Sicurezza e studi strategici
  
- ✓ Programma Asia Mediorientale e Iran
- ✓ Programma Argentina
- ✓ Programma Diritti umani
- ✓ Programma Disarmo
- ✓ Programma Emergenze e Affari umanitari
- ✓ Programma Internazionalizzazione della Pubblica amministrazione

ISPI  
Palazzo Clerici  
Via Clerici, 5  
I - 20121 Milano  
[www.ispionline.it](http://www.ispionline.it)

Per informazioni:  
[ispi.policybrief@ispionline.it](mailto:ispi.policybrief@ispionline.it)  
[@ispi.policybrief1 @ispionline.it](https://twitter.com/ispi.policybrief1)

© ISPI 2008